

come pure dai termini dell'articolo 41 letti nel loro contesto, che il potere di indicare misure provvisorie implica che tali misure siano vincolanti, in quanto il potere in questione si basa sulla necessità, allorché le circostanze lo richiedano, di salvaguardare i (e di evitare un pregiudizio ai) diritti delle Parti quali saranno stabilite dalla sentenza finale della Corte» (§ 102). La Corte ha affermato altresì che «una ragione connessa a favore del carattere vincolante delle ordinanze emesse ai sensi dell'articolo 41... è l'esistenza di un principio... già... riconosciuto dalla Corte permanente di giustizia» in base al quale «le parti in una controversia devono astenersi da ogni misura capace di produrre un effetto pregiudizievole per l'esecuzione della decisione da emanare e, in generale, non devono permettere che vengano compiuti passi di qualsiasi tipo che possano aggravare o estendere la controversia (*Società di elettricità di Sofia e della Bulgaria, ordinanza del 5 dicembre 1939*, P.C.I.J., *Serie A/B*, No. 79, p. 199). Data tale conclusione, la Corte non ha ritenuto necessario ricorrere ai lavori preparatori, anche se non si è neppure astenuta dall'esaminarli per dimostrare che non contrastavano con la conclusione già raggiunta (§§ 104-107).

Una volta stabilito che le misure provvisorie indicate agli Stati avevano efficacia vincolante, la Corte si è chiesta altresì se «l'articolo 94 della Carta delle Nazioni Unite precluda l'attribuzione di effetti vincolanti alle ordinanze che indicano misure provvisorie» giungendo alla conclusione che il suddetto articolo «non impedisce che le ordinanze emesse ai sensi dell'art. 41 abbiano un carattere vincolante» (§ 108). Ad avviso della Corte, risultava quindi chiaro che «nessuna delle fonti di interpretazione alle quali si riferiscono i rilevanti articoli della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, compresi i lavori preparatori, contraddicono le conclusioni raggiunte in base ai termini dell'articolo 41 letti nel loro contesto e alla luce dell'oggetto e dello scopo dello Statuto» e di conseguenza «le ordinanze sulle misure provvisorie ai sensi dell'art. 41 hanno efficacia vincolante» (§ 109).

Riguardo all'ordinanza del 3 marzo 1999, la Corte ha affermato che «tale ordinanza non era una mera esortazione», al contrario, essendo stata adottata ai sensi dell'art. 41, essa «aveva... un carattere vincolante e creava un obbligo giuridico per gli Stati Uniti» (§ 110). Riguardo poi alla questione se gli Stati Uniti si siano conformati all'obbligo a loro carico in seguito all'ordinanza del 3 marzo 1999, la Corte ha osservato che dall'esame delle misure prese dalle autorità degli Stati Uniti risulta che «le autorità... competenti abbiano mancato di prendere tutte le misure che avrebbero potuto prendere al fine di dare effetto all'ordinanza della Corte». A tale proposito, la Corte ha sottolineato che «l'ordinanza non richiedeva agli Stati Uniti di esercitare poteri che non avevano; bensì imponeva l'obbligo di "prendere tutte le misure a loro disposizione per assicurare che Walter La Grand non venga giustiziato in pendenza della decisione finale in questo procedimento"». La Corte ha così concluso che gli Stati Uniti non avessero adempito a tale obbligo non essendosi conformati all'ordinanza del 3 marzo 1999.

308. Sentenza della Corte suprema degli Stati Uniti del 25 marzo 2008 nel caso *Medellin c. Texas*.

In seguito alla sentenza emessa dalla Corte internazionale di giustizia nel caso *Avena*

na<sup>2</sup>, il Presidente statunitense G. W. Bush aveva emesso un *Memorandum* nel quale stabiliva che gli Stati Uniti avrebbero adempito i propri obblighi internazionali derivanti dalla suddetta sentenza attraverso la sua esecuzione da parte delle corti statunitensi. Sulla base dunque della sentenza *Avena* e del *Memorandum*, il sig. Medellín, uno dei 51 cittadini messicani il cui diritto sancito dall'art. 36 par. 1, lett. b, della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, era stato riconosciuto dalla Corte internazionale di giustizia, aveva fatto ricorso alla Corte penale di appello del Texas contestando la propria condanna alla pena capitale, per stupro e omicidio, in quanto pronunciata in violazione dei diritti spettantigli ai sensi della Convenzione di Vienna. La Corte del Texas aveva respinto l'appello sulla base del fatto che, non costituendo diritto federale vincolante né la sentenza della Corte internazionale di giustizia né il *Memorandum* del Presidente, doveva trovare applicazione il principio di diritto interno del *procedural default* in base al quale non si può invocare in appello un vizio di procedura che non sia stato invocato in primo grado. La questione era stata quindi posta alla Corte suprema degli Stati Uniti<sup>3</sup>.

Nella sua sentenza del 25 marzo 2008, la Corte suprema, dovendo decidere sul valore delle sentenze della Corte internazionale di giustizia nell'ordinamento interno statunitense e dello stesso *Memorandum*, ha condiviso le conclusioni raggiunte dalla Corte d'appello del Texas. Sul primo punto, la Corte ha affermato che «nessuno contesta che la decisione *Avena* — una decisione che deriva dai trattati attraverso i quali gli Stati Uniti hanno sottoposto alla giurisdizione della Corte le controversie relative alla Convenzione di Vienna — costituisce la Corte «non tutti gli obblighi di diritto internazionale costituiscono automaticamente diritto federale vincolante applicabile [enforceable] dai giudici statunitensi». Secondo la Corte cioè il problema era se «la sentenza *Avena* avesse efficacia giuridica interna automatica tale che la sentenza per sua propria forza dovesse trovare applicazione dinanzi alle corti statali e federali» (p. 8). La Corte suprema ha quindi ribadito che «mentre i trattati "possono comprendere obblighi... essi non costituiscono diritto interno a meno che il Congresso non abbia emanato leggi di esecuzione o il trattato stesso esprima l'intenzione che esso sia self-executing e sia stato ratificato in questi termini» (pp. 8-9). Alla tesi del ricorrente secondo cui l'effetto vincolante della sentenza *Avena* dinanzi alle corti interne degli Stati Uniti deriverebbe dal Protocollo opzionale alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, dalla Carta delle Nazioni Unite e dallo Statuto della Corte internazionale di giustizia, la Corte ha risposto che «nessuno di questi trattati crea diritto federale vincolante in assenza di una legislazione di attuazione e... è incostituzionale che tale legislazione non esista», con la conseguenza che «la sentenza *Avena* non è automaticamente diritto interno vincolante» (p. 9). La Corte ha poi precisato che «l'obbligo degli Stati parti firmatari di conformarsi alle sentenze della Corte internazionale di giustizia deriva non dal Protocollo addizionale ma piuttosto dall'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite — la disposizione che specificamente si occupa dell'efficacia delle decisioni della Corte internazionale di giustizia» (p. 11). A questo proposito la Corte ha osservato che «l'articolo non è una direttiva alle corti interne. Essa non prevede che gli Stati Uniti "si conformeranno" o "debbero" conformar-

<sup>2</sup> Supra, § 223.

<sup>3</sup> In <http://www.supremecourt.us.gov/opinions/07pdf/06-984.pdf>.

si ad una decisione della Corte internazionale di giustizia, né indica che il Senato che ha ratificato la Carta delle Nazioni Unite intendeva conferire alle decisioni della Corte internazionale di giustizia effetto giuridico immediato dinanzi alle corti nazionali» (p. 12). L'art. 94, par. 2, della Carta prevede, ad avviso della Corte suprema, come « unico rimedio contro il mancato adempimento... il deferimento al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite da parte dello Stato lesa ». Peraltro, ha proseguito la Corte, « le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite su un esplicito rimedio diplomatico — cioè non giudizio — e esso stesso come applicabili nelle corti interne », aggiungendo che « anche questo rimedio per essenza internazionale » non è assoluto » dal momento che, in primo luogo, « il Consiglio di sicurezza deve "ritenere necessaria" l'adozione di una raccomandazione o misura al fine di dare effetto alla sentenza » e in secondo luogo « poiché il Presidente e il Senato erano indubbiamente consapevoli nell'aderire alla Carta delle Nazioni Unite e al Protocollo addizionale, gli Stati Uniti si sono riservati il diritto incondizionato di esercitare il proprio veto su ogni risoluzione del Consiglio di sicurezza » (p. 13). Inoltre, ad avviso della Corte suprema, « se le sentenze della Corte internazionale di giustizia fossero considerate automaticamente diritto interno applicabile, esse sarebbero immediatamente e direttamente vincolanti per le corti statali e federali » e ne deriverebbe allora che « il Messico o la Corte internazionale di giustizia non avrebbero bisogno di rivolgersi al Consiglio di sicurezza per far osservare la sentenza in questo caso ». Ciò comporterebbe che « la non conformità ad una sentenza della Corte internazionale di giustizia attraverso l'esercizio del diritto di veto al Consiglio di sicurezza... non sarebbe più un'alternativa possibile », ma secondo la Corte « non vi è ragione di credere che il Presidente e il Senato abbiano acconsentito ad un tale risultato » (p. 14). In altri termini, la Corte ha dichiarato che « la tesi di Medelin per cui le decisioni della Corte internazionale di giustizia sono automaticamente attuabili come diritto interno è fatalmente minata [*fatally undermined*] dalla struttura dell'esecuzione [delle sentenze] prevista dall'articolo 94 » (pp. 14-15).

Peraltro ad avviso della Corte vi sarebbero anche altre disposizioni, contenute nello Statuto della Corte internazionale di giustizia, le quali confermerebbero che la sentenza *Avena* non costituisce diritto interno vincolante per gli Stati Uniti. Si tratterebbe in particolare dell'art. 34 ai sensi del quale « la Corte internazionale di giustizia può giudicare controversie solo fra Stati, non fra individui » e « cosa più importante, l'art. 59 dello Statuto prevede che « la decisione della Corte internazionale di giustizia non ha forza vincolante se non fra le parti e rispetto al caso specifico » » (p. 15). In un passaggio successivo della sentenza la Corte si è riferita alla prassi degli Stati affermando che « l'assenza di qualunque base per ritenere che ogni altro Stato consideri le sentenze della Corte internazionale di giustizia come direttamente applicabili... suggerisce fortemente che il trattato non sia considerato in tal senso nelle nostre corti » (p. 21).

Sulla questione del valore del *Memorandum* adottato dal Presidente, la Corte ha premesso che « l'autorità del Presidente di agire, come l'esercizio di qualunque potere di governo, "deve provenire o da un atto del Congresso o dalla Costituzione stessa" » (p. 28). Inoltre « il Presidente ha una serie di mezzi politici e diplomatici disponibili al fine di eseguire gli obblighi internazionali, ma trasformare unilateralmente un trattato non *self-executing* in uno *self-executing* non è fra questi » dal momento che, ha ribadito

la Corte, « la responsabilità di trasformare un obbligo internazionale derivante da un trattato non *self-executing* in diritto interno rientra nelle competenze del Congresso » (p. 30). La Corte suprema ha quindi respinto il ricorso del sig. Medelin confermando la sentenza d'appello pronunciata dalla Corte del Texas.

## 2. Corte europea dei diritti dell'uomo

309. Sentenza della Corte di cassazione italiana del 3 ottobre 2006 n. 32678 nel caso *Somogyi*.

Il 18 settembre 2000, T. Somogyi — dopo essere stato condannato in contumacia, per aver importato e venduto in Italia una partita di armi, dal Tribunale di Rimini con sentenza del 22 giugno 1999, e arrestato in Austria il 15 agosto 2000 — aveva presentato presso il suddetto Tribunale un'istanza con la quale, affermando di non aver avuto effettiva conoscenza del procedimento penale a suo carico, chiedeva la remissione in termini per poter proporre impugnazione contro la sentenza di condanna essendo divenuta la stessa irrevocabile il 16 ottobre 1999 dal momento che non era stato interposto appello. In particolare, il difensore di Somogyi sosteneva che non era stato identificato dalle autorità italiane in modo corretto il soggetto dell'azione penale e aggiungeva che il suo assistito non aveva ricevuto l'avviso per l'udienza preliminare, avviso che risultava essere stato spedito ad un indirizzo ungherese scorretto. Il Tribunale di Rimini prima, la Corte d'appello di Bologna poi, ed infine la Corte di cassazione avevano rigettato il ricorso di Somogyi, il quale si era allora rivolto alla Corte europea dei diritti dell'uomo, lamentando di essere stato condannato in contumacia senza aver avuto la possibilità di difendersi davanti all'autorità giudiziaria italiana, in violazione dell'art. 6 della Convenzione europea, che sancisce il diritto ad un equo processo. In seguito alla sentenza della Corte europea, del 18 maggio 2004, nella quale veniva in effetti rilevata la violazione da parte dell'Italia dell'art. 6 della Convenzione europea<sup>4</sup>, Somogyi presentava alla Corte di appello di Ancona istanza di revisione chiedendo la revoca della sentenza di condanna emessa nel 1999. L'istanza prendeva le mosse dall'art. 46, 1° comma, della Convenzione europea, il quale stabilisce la forza vincolante delle sentenze e delle decisioni emanate dalla Corte europea. Su tale base, la difesa chiedeva « il riesame del processo », ravvisando nella revisione lo strumento più idoneo per consentire a Somogyi di ottenere quella *restitutio in integrum* che costituirebbe, secondo i giudici europei, « il rimedio più appropriato all'accertata violazione ». Con ordinanza del 10 marzo 2005, la Corte d'appello di Ancona dichiarava inammissibile l'istanza di revisione, argomentando che in realtà il rimedio idoneo, ai fini prospettati dal ricorrente, fosse non già l'istituto della revisione, bensì quello della remissione in termini *ex art. 175, 2° comma, cod. proc. pen.*, nella nuova formulazione introdotta dal decreto-legge 21 febbraio 2005 n. 17. Somogyi quindi provvedeva a rivolgere alla Corte d'appello di Bologna istanza di restituzione nei termini al fine di impugnare la sentenza di condanna del 1999, presentando tutte le argomentazioni già proposte negli atti precedenti e facendo leva sulla sentenza della Corte euro-

<sup>4</sup> In <http://cms.kp.echr.coe.int/tkp/197/search.asp?skin=huudoc-en> (ric. 67972/01).